

REGOLAMENTO COMUNALE

DELLA TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI,

DECRETO LEGISLATIVO

15.11.1993, N. 507

Allegato A) alla delibera di
C.C. n. 20 del 13.03.1995

Regolamento divenuto esecutivo il 09.06.1995

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1 - Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2 - Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50%, dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1 - Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa ed in particolar modo:

- perimetro della zona servita;
- eventuale estensione ad insediamenti sparsi;
- forma organizzativa e modalità di effettuazione;
- distanza e capacità dei contenitori;
- frequenza della raccolta.

Art. 3

Contenuto del Regolamento

1 - Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposto della tassa

1 - La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione

ed al fabbricato.

2 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la taxa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 5

Soggetti passivi e responsabili della taxa

1 - La taxa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2 - Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la taxa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3 - Nel caso di abitazioni arredate date in locazione, viene individuato quale detentore il proprietario, il quale sarà obbligato in solido al versamento della taxa dovuta.

4 - Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla taxa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione del medesimo.

Art. 6

Esclusioni dalla taxa

1 - Non sono soggetti alla taxa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, inagibili, o in ristrutturazione;
- g) aree e locali non previsti ai punti precedenti ma che per analogia possono a questi riferirsi.

Qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione debbono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o da idonea documentazione.

2 - Sono altresì esclusi dalla taxa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per

- effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 3 - Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7

Commisurazione della tassa

- 1 - La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
- 2 - Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
- 3 - La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

- 1 - Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi, interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, ripostigli, dispense, bagni, ecc) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche, e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani accessori e le pertinenze, così come individua ti per le abitazioni

private, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc;

- tutti i vani accessori e le pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi e di uffici, depositi, magazzini, ecc);

2 - Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui all'art. 6, tutte le superfici comunque utilizzate, sulle quali si svolga un'attività idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

Art. 9

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1 - La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2 - Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% (riduzione max del 60%, - art.59, comma 2) della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 400 metri.

3 - Ai fini di cui al comma 4 dell'art. 59, del D. Lgs. 507/93, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva. In tal caso il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al precedente comma 2.

Art. 10

Parti comuni del condominio

1 - Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 6, comma 1, punto c).

2 - Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a otto condomini;
- aumento del 3% agli alloggi siti in edifici oltre gli Otto condomini.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3 - E' fatto obbligo all'amministratore del condominio o al soggetto responsabile di cui

all'art. 11, di presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale.

Art. 11

Centri commerciali integrati

1 - Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 12

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

- 1 - La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 - La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
- 3 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
- 4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 13

Riduzioni

- 1 - Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma 2.
- 2 - Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
- 3 - Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 14

Tariffe per particolari condizioni di uso

- 1 - La tariffa unitaria è ridotta del:
 - a) 1/3 per le abitazioni con unico occupante;
 - b) 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) 1/3 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) 1/3 nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali, qualora non sia possibile determinare la superficie dell'abitazione in modo analitico, così come previsto dall'art. 7, del presente regolamento;
- 2 - Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
- 3 - Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente regolamento.

Art. 15

Agevolazioni ed esenzioni

- 1 - Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 50%;
 - b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 50 %;
- 2 - Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con

esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore ai 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'I.N.P.S. e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
- d) le abitazioni occupate da persone che annualmente vengono inserite nell'elenco degli indigenti, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, previa approvazione con provvedimento della Giunta Comunale.

3 - Le agevolazioni e le esenzioni di cui sopra ad eccezione di quelle previste al punto d) del precedente comma, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con decorrenza dall'anno successivo.

4 - Per le riduzioni ai punti a) e b) di cui al 1° comma le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente Ufficio Tutela Ambiente per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso; per le esenzioni ai punti a), b) e c) di cui al 2° comma, le domande saranno vagliate dal competente Ufficio Tributi. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

5 - Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67, del D. Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 16

Classificazione dei locali ed aree

1- Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

Abitazioni private (vengono considerati nel computo delle superfici i vani principali, quelli accessori, quelli destinati a rimesse ed autorimesse, parcheggi privati, cortili e giardini pertinenziali), attività ricettive alberghiere, case di vacanza, locali destinati ad alloggi militari, case di cura e di riposo, cliniche, collegi, convitti e simili, ricoveri, conventi ed asili.

CATEGORIA B

Attività direzionali pubbliche e private, circoli sportivi e ricreativi, gabinetti medici, dentistici ed odontoiatrici, locali in cui si svolgono servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti);

CATEGORIA C

Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado, sale teatrali e cinematografiche, sale da gioco e da ballo, discoteche, videoteche, palestre private, scuole da ballo ed altri divertimenti, pese pubbliche, distributori di carburante.

CATEGORIA D

locali ad uso enti di beneficenza ed assistenza e istituti religiosi.

CATEGORIA E

Attività commerciali all'ingrosso, autonomi depositi di stoccaggio merci, locali ad uso esposizioni e mostre, autosaloni, autorimesse, parchi di divertimento.

CATEGORIA F

Locali ed aree ove si svolgono produzioni di beni a carattere artigianale, industriale o di altra natura.

CATEGORIA G

Locali ed aree destinati a negozi di frutta e verdura, generi alimentari, pescherie, fiori, supermercati, ristoranti, trattorie, caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, gastronomie, tavole calde, mense, osterie, latterie e simili.

CATEGORIA H

Banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, prodotti ortofrutticoli e fiori.

CATEGORIA I

Altri banchi di vendita al minuto.

CATEGORIA L

Locali ed aree in cui viene effettuata un'attività di vendita o cessione di beni o di servizi e tutti gli altri locali od aree a qualsiasi uso destinati non previsti nelle precedenti classi.
2 - Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 17

Tassa giornaliera

1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel territorio comunale la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

2 - La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita alla categoria attribuita all'equivalente attività esercitata in sede fissa, maggiorata del 50%.

3 - Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93; il pagamento costituisce

assolvimento dell'obbligo della denuncia.

4 - In caso di occupazione di fatto, la taxa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5 - Sono previste per le occupazioni occasionali o di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'esenzione del tributo in oggetto.

TITOLO III

DENUNCIA - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 18

Denunce

1 - I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

2 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3 - La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti il nucleo familiare e dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4 - La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 19

Accertamento e controllo

1 - In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/93.

2 - Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3 - In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 20

Riscossione

1 - Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

2 - Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

3 - Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 21

Rimborsi

1 - Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2 - Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3 - In ogni altro caso per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare apposita domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4 - Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 22

Sanzioni

1 - Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93.

Art. 23

Contenzioso

1 - Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 545, e al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2 - Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate di Venezia, Sezione staccata di Rovigo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Rinvii e norme transitorie

1 - In sede di prima applicazione del presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni transitorie previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Funzionario responsabile

1 - Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 26

Norme di Rinvio

1 - Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27

Pubblicità del Regolamento

1 - Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico a cura del responsabile del servizio che ne curerà anche l'aggiornamento.

Art. 28

Norme finali

1 - Viene abrogato il regolamento comunale per la taxa smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con delibera consiliare n. 191 del 09.12.1988, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 29

Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08.06.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.